

COMUNE DI TEANO
(PROV. DI CASERTA)

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E SERVIZIO PUBBLICHE
AFFISSIONI**

APPROVATO CON DELIBERA
DI C.C. IN DATA 28-7-85
N. 33

CAP I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 OGGETTO E AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI
E INTEGRAZIONI
(MODIF. CON
DELIB. C.C. N°
12 DEL 2004)

1) IL PRESENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA - AI SENSI DEL D. Lgs 15/11/93 N°507 - L'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA', NONCHE' LE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA STESSA, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TEANO

2) ESSO DISCIPLINA, ALTRESI' L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LE MODALITA' DI DETERMINAZIONE E RISCOSSIONI DEI DIRITTI SULLO STESSO NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE.

3) IL PRESENTE REGOLAMENTO IN CONFORMITA' ALL'ART. 3 DE D. Lgs DEL 15.11.93 n. 507 STABILISCE ALTRESI':

- LE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA';
- LIMITAZIONI E DIVIETI PER PARTICOLARI FORME PUBBLICITARIE IN RELAZIONE AD ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE ;

- LA TIPOLOGIA E LA QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI;

- LE MODALITA' PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

- IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ; †

- LA RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI (AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 3 - DEL D. Lgs 507/93), NONCHE' LA RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DA ASSEGNARE A SOGGETTI PRIVATI DIVERSI DAL CONCESSIONARIO PER L'EFFETTUAZIONE DI AFFISSIONE DIRETTA

- LA DELIMITAZIONE DELLE LOCALITA' COMPRESSE NELLA CATEGORIA SPECIALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 4 DEL D. Lgs 507/93.

AI FINI DELLA REGOLAMENTAZIONE DI CUI SOPRA, IL REGOLAMENTO TIENE CONTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART. 23 D. Lgs DEL 30/4/92) NONCHE' DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (TITOLO II- PARAGRAFO 3° DPR 147/93), PER QUANTO CONCERNE TRA L'ALTRO :

- LA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO FISSATO CON DELIBERA DI G.M. n. 1140 DEL 29/11/93;

- LA AUTONOMA POTESTA' REGOLAMENTARE RICONOSCIUTA ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DEI CARTELLI PUBBLICITARI (ART. 48 DPR 495/92) , ALLE CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI (ART. 50); ALLE DISTANZE PER IL POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI DAL LIMITE DELLA CARREGGIATA (ART. 51, 4° COMMA); AI CRITERI GENERALI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI O AREE PUBBLICHE OVE E' CONSENTITA LA COLLOCAZIONE DEI MEZZI E LE PERCENTUALI MASSIME DELLE SUPERFICI UTILIZZABILI PER GLI STESSI RISPETTO ALLE SUPERFICI DEI PROSPETTI DEI FABBRICATI AL FRONTE STRADALE.

ART.2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

AI SENSI DELL'ART.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 507/1993 QUESTO COMUNE, CON POPOLAZIONE RESIDENTE DI N. ~~13.800~~ ABITANTI AL ~~31~~ DICEMBRE 1991, QUALE RISULTA DAI DATI PUBBLICATI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, E' CLASSIFICATO NELLA CLASSE IV.

POPOLAZIONE
RESIDENTE
n° 13270
ABITANTI AL
20/10/2001
(DELB. C.C. n°
12 DEL 2004)

ART.3

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

- 1) L'IMPOSTA E' DOVUTA PER LA DIFFUSIONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO E CHE SIA DA TALI LUOGHI PERCEPIBILE, DI MESSAGGI PUBBLICITARI EFFETTUATI ATTRAVERSO FORME DI COMUNICAZIONE VISIVE O ACUSTICHE DIVERSE DALL'AFFISSIONE DI MANIFESTI, PER LA QUALE E' INVECE PERCEPITO UN DIRITTO, COMPRESIVO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'.
- 2) AI FINI DELL'IMPOSIZIONE DELL'IMPOSTA SI CONSIDERANO RILEVANTI I MESSAGGI DIFFUSI NELL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' ECONOMICA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 5- 2 DEL D.Lg. 507/93. SONO TUTTAVIA, SOTTOPOSTE AD IMPOSIZIONE RIDOTTA LE ATTIVITA', DI CUI ALL'ART. 16 DEL D.Lg.507/93 ED ESENTI DEL TUTTO DELLA STESSA LE ATTIVITA', DI CUI ALL'ART. 17.
- 3) SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E' DOVUTA LA CORRESPONSIONE DI UN DIRITTO, COME DA TARIFFA ALLEGATA AL DECRETO.
E' TUTTAVIA SOTTOPOSTA A TARIFFA RIDOTTA L'AFFISSIONE DI MANIFESTI RIGUARDANTI ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 20 ED ESENTI DEL TUTTO, DAL VERSAMENTO DEL DIRITTO, L'AFFISSIONE DI MANIFESTI RELATIVA AD ATTIVITA', DI CUI ALL'ART. 21.

**ART. 4
SOGGETTI PASSIVI**

- 1) SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', TENUTO AL PAGAMENTO IN VIA PRINCIPALE, E' COLUI CHE DISPONE A QUALSIASI TITOLO DEL MEZZO ATTRAVERSO IL QUALE IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO VIENE DIFFUSO.
- 2) E' SOLIDAMENTE OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COLUI CHE PRODUCE O VENDE LA MERCE O FORNISCE I SERVIZI OGGETTO DELLA PUBBLICITA'.

**ART. 5
GESTIONE DEL SERVIZIO**

LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E' EFFETTUATA DAL COMUNE NORMALMENTE IN FORMA DIRETTA.

**ART. 6
CATEGORIE DELLE LOCALITA'**

AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, LIMITATAMENTE ALLA AFFISSIONI DI CARATTERE COMMERCIALE, IL TERRITORIO DEL COMUNE DI TEANO E' DIVISO NELLE SEGUENTI DUE CATEGORIE: UNA SPECIALE E L'ALTRA NORMALE; NELLE LOCALITA' COMPRESSE NELLA CATEGORIA SPECIALE LE TARIFFE SONO MAGGIORATE NELLA MISURA DEL 25% PER CENTO.

CATEGORIA SPECIALE COMPRENDE LE AREE ADIACENTI :

- "VIA ROMA" (RAMPE OSPEDALE)
- "BORGO S.A. ABATE"
- "VIALE ITALIA"
- "LARGO CROCI"

CATEGORIA NORMALE: IL RESTANTE TERRITORIO

LA SUPERFICIE COMPLESSIVA DELLA CATEGORIA SPECIALE NON SUPERA IL 35% DI QUELLA DEL CENTRO ABITATO, COME DELIMITATO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DECRETO LGS. VO 30/4/1992 N. 285.
LA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI INSTALLATI IN CATEGORIA SPECIALE NON E' SUPERIORE AL 50% DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA.

AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IL TERRITORIO DEL COMUNE DI TEANO SI CONSIDERA APPARENTEMENTE AD UNA UNICA CATEGORIA.

S
O
S
T
I
T
U
I
T
O

con
DEUGER. e.l.
n° 12/2006

ART.7
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

NEL TOTALE E PUNTUALE RISPETTO DELLE PREVISIONI DEI VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI, DI TUTTI I DIVIETI E VINCOLI DI QUALSIASI NATURA IMPOSTA DA LEGGI, REGOLAMENTI, O DA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, NONCHE' DELLE LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO, IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI, CON RIFERIMENTO AL QUADRO SINOTTICO DI CUI ALL'ALLEGATO A, FISSA IN COMPLESSIVA 210 MQ. LA SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI IMPIANTI AFFISSIONALI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL PIANO INDIVIDUA NELL'ALLEGATO A LE AREE DESTINATE PER LA POSA IN OPERA DI CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

GLI IMPIANTI PUBBLICITARI PUBBLICI E PRIVATI DOVRANNO ESSERE REALIZZATI NELLE ZONE "A" E "B" CON CORNICI IN FERRO BATTUTO, RAME, LEGNO DI ROVERE O FERRO ZINCATO DI COLORE VERDE SCURO

LE INSEGNE, LE SCRITTE ED ECC. PER SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI DEVONO ESSERE REALIZZATE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE CON CORNICI IN FERRO ZINCATO DI COLORE VERDE SCURO O IN RAME.

GLI IMPIANTI PUBBLICITARI PUBBLICI E PRIVATI DA REALIZZARSI NEL RESTANTE TERRITORIO COMUNALE DOVRANNO ESSERE REALIZZATI CON CORNICI IN FERRO ZINCATO O IN MATERIALE SINTETICO DIPINTO DI COLORE VERDE SCURO

ART. 8
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU BENI COMUNALI
MODALITA' DI GESTIONE DIRETTA O IN CONCESSIONE

LA PUBBLICITA' EFFETTUATA DA TERZI O PER CONTO TERZI SUI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE O DATI IN GODIMENTO DAL COMUNE E' SOGGETTA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLO STESSO, AL PAGAMENTO:

- a) DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA';
- b) CANONI DI FITTO O DI CONCESSIONE DA DETERMINARSI CON ATTI DELIBERATIVI, O DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI E DEL SUOLO PUBBLICO.

ART. 9
INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

I MEZZI PUBBLICITARI SONO QUELLI INDIVIDUATI E DEFINITI DALL'ART. 47 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL LEGISLATIVO 360/1993 E DEL DPR 16/12/92 N. 495.

ART. 10
INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PER LA PUBBLICITA' TEMPORANEA

L'ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON CARTELLONI, STRISCIONI, SCRITTE, MANIFESTINI, DISEGNI FUMOGENI, PALLONI FRENANTI E SIMILI PUO' ESTRINSECARSI MEDIANTE I MEZZI QUI'DI SEGUITO INDICATI, QUALORA NON SIANO VIETATI PER RAGIONE DI ESTETICA, DI VIABILITA', DI PUBBLICA SICUREZZA E INCOLUMITA' PUBBLICA.

- a) SCRITTE E ALTRE FORME PUBBLICITARIE CONSENTITE SU VEICOLI, ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A FINI PUBBLICITARI PER CONTO PROPRIO O TERZI ANCHE SE TRASPORTANO MERCI.
- b) PUBBLICITA' DIFFUSA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI
- c) SCRITTE E ALTRE FORME PUBBLICITARIE CONSENTITE SU VETTURE IN GENERE ADIBITI AD USO PUBBLICO E PRIVATO, SEMPRE CHE ESSE SIANO VISIBILI DALL'ESTERNO.
- d) PUBBLICITA' DIFFUSA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, DISEGNI FUMOGENI E MANIFESTINI.

ART.11
CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

AI SENSI DEGLI ART. 23, COMMA 6 DEL CODICE DELLA STRADA E 49 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE LE CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI SONO:

- a) I CARTELLI E GLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI DEVONO ESSERE REALIZZATI CON MATERIALE NON DEPERIBILE E RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
- b) LE STRUTTURE DI SOSTEGNO E DI FONDAZIONE DEVONO ESSERE REALIZZATE IN MODO DA RESISTERE ALLA SPINTA DEL VENTO E

SALDAMENTE ANCORATE SIA GLOBALMENTE CHE NEGLI ELEMENTI.

c) QUALORA LE SUDDETTE STRUTTURE COSTITUISCONO MANUFATTI LA CUI REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA E' REGOLAMENTATA DA SPECIALI NORME, L'OSSERVANZA DELLE STESSE E L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DA QUESTE PREVISTE DEVE ESSERE DOCUMENTATA CON ALLEGATA AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI PRIMA DEL RILASCIO DELL'ATTO AUTORIZZATO RIO DA PARTE DEL COMUNE.

d) I CARTELLI E GLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI DEVONO AVERE SAGOMA REGOLARE, CHE IN OGNI CASO NON PUO' ESSERE QUELLA DI DISCO O TRIANGOLO AFFINCHE', NON SI CONFONDANO CON LA SEGNALETICA STRADALE. E VIETATO L'USO DEL COLORE ROSSO FATTA ECCEZIONE PER I MARCHI DEPOSITATI, E NON DEVE SUPERARE UN QUINTO DELL'INTERA SUPERFICIE DEL CARTELLO O DI ALTRO MEZZO PUBBLICITARIO.

e) IL BORDO INFERIORE DEI CARTELLI DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI POSTI IN OPERA DEVE ESSERE IN OGNI SUO PUNTO AD UNA QUOTA MINIMA DI MT.2,10 RISPETTO A QUELLA DELLA BANCHINA STRADALE MISURATA NELLA SEZIONE STRADALE CORRISPONDENTE.

f) I SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI, OVE CONSENTITI AI SENSI DELL'ART. 51 COMMA 9 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DEVONO ESSERE REALIZZATI CON MATERIALE RIMOVIBILI, MA BEN ANCORATI NEL MOMENTO DELL'UTILIZZO ALLA SUPERFICIE STRADALE E CHE GARANTISCONO UNA BUONA ADERENZA DEI VEICOLI SUGLI STESSI.

ART. 12

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

AI SENSI DELL'ART. 50 DEL REGOLAMENTO E ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, LE CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI ESCLUSI I MANIFESTI ANCHE SE PLASTIFICATI

a) LE SORGENTI LUMINOSE, I CARTELLI E GLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI IN PROSSIMITA' DELLE STRADE DOVE NE E' CONSENTITA L'INSTALLAZIONE NON DEVONO AVERE LUCE NE' INTERMITENTE, NE' DI COLORE ROSSO, NE' DI INTENSITA' LUMINOSA SUPERIORE A 150 CANDELE PER MQ. O CHE COMUMQUE NON PROVOCHI ABBAGLIAMENTO.

b) LE SORGENTI LUMINOSE, I CARTELLI E GLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI DEVONO AVERE UN SAGOMA REGOLARE CHE IN OGNI CASO

NON DEVE ESSERE QUELLA DI DISCO O TRIANGOLO.

c) LA CROCE ROSSA LUMINOSA E' CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE PER INDICARE AMBULATORI E POSTI DI PRONTO SOCCORSO.

CAPO II MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'.

ART. 13 OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE (ART.8 D. Lgs. 15/11/1993, N. 507)

- 1) PRIMA DI INIZIARE LA PUBBLICITA' L'INTERESSATO E' TENUTO A PRESENTARE, AL COMUNE O AL CONCESSIONARIO, APPOSITA DICHIARAZIONE ANCHE CUMULATIVA.
- 2) LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ANCHE NEI CASI DI VARIAZIONE DELLA PUBBLICITA', CHE COMPORINO LA CODIFICAZIONE DELLA SUPERFICE ESPOSTA O DEL TIPO DI PUBBLICITA' EFFETTUATA, CON CONSEGUENTE NUOVA IMPOSIZIONE; E' FATTO OBBLIGO AL COMUNE DI PROCEDERE AL CONGUAGLIO FRA L'IMPORTO DOVUTO IN SEGUITO NELLA NUOVA DICHIARAZIONE E QUELLO PAGATO PER LO STESSO PERIODO.
- 3) LA DICHIARAZIONE DELLA PUBBLICITA' ANNUALE HA EFFETTO ANCHE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO, CON IL SEMPLICE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA PURCHE', NON SI VERIFICHIANO MODIFICAZIONI DEGLI ELEMENTI DICHIARATI CUI CONSEGA UN DIVERSO AMMONTARE DELL'IMPOSTA DOVUTA O PER VARIAZIONI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI; TALE PUBBLICITA' SI INTENDE PROROGATA CON IL PAGAMENTO DELLA RELATIVA IMPOSTA EFFETTUATO ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, SEMPRE CHE NON VENGA PRESENTATA DENUNCIA DI CESSAZIONE ENTRO IL MEDESIMO TERMINE.

PRIMA DI INIZIARE LA PUBBLICITA' L'INTERESSATO E' TENUTO A PRESENTARE AL COMUNE APPOSITA COMUNICAZIONE ANCHE CUMULATIVA; LA STESSA DEVE ESSERE PRESENTATA ANCHE NEI CASI DI VARIAZIONE DELLA PUBBLICITA' CHE COMPORINO UNA DIVERSA IMPOSIZIONE E/O CODIFICAZIONE.

LA COMUNICAZIONE DELLA PUBBLICITA' ANNUALE HA EFFETTO ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI, CON IL SEMPLICE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA, PURCHE' NON SI VERIFICANO MODIFICAZIONI DEGLI ELEMENTI DICHIARATI. IL PAGAMENTO DELLA RELATIVA IMPOSTA DEV'ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 31 MARZO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO.

0-1-ct-1993
e on
DEU B.
e. l.
no 12
DE
2006

CAPO III^

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA

ART.14 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

- 1) L'ESECUZIONE DELLE FORME DI PUBBLICITA' E L'ISTALLAZIONE DEI RELATIVI MEZZI DI DIFFUSIONE, PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO, SONO SOGGETTE ALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE, RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
- 2) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE LA RICHIESTA DEVE ESSERE IN BOLLO, INDIRIZZATA ~~AL SINDACO~~ **CAPO RI.PART. TECNICA** E PRESENTATA AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE. (MODIF. con DELIB. e.l. 12 DEL 2004)
- 3) DEVE ESSERE, ALTRESI', CORREDATA DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE PER LA PUBBLICITA' PERMANENTE :
 - a) L'INDICAZIONE DELLE GENERALITA', DELLA RESIDENZA O DOMICILIO LEGALE ED IL CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE;
 - b) L'UBICAZIONE ESATTA DEL LUOGO OVE SI INTENDE INSTALLARE L'IMPIANTO ;
 - c) LA DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO, CORREDATA DELLA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DISEGNO ILLUSTRATIVO IN SCALA NON INFERIORE A 1:200 NONCHE' SERVIZIO FOTOGRAFICO DELLA ZONA CON L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPIANTO DA INSTALLARE ;
 - d) LA DICHIARAZIONE DI CONOSCERE E SOTTOSTARE A TUTTE LE CONDIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO, NONCHE' DI DICHIARAZIONE CHE IL MEZZO PUBBLICITARIO E' O NON E' VISIBILE DA UN'ALTRA STRADA APPARTENENTE AD ENTE DIVERSO. IL RICHIEDENTE E' COMUNQUE TENUTO A PRODURRE TUTTI I DOCUMENTI ED A FORNIRE TUTTI I DATI RITENUTI NECESSARI AL FINE DELL'ESAME DELLA DOMANDA OVE SI INTENDA INSTALLARE L'IMPIANTO SU SUOLO PUBBLICO DOVRA' ESSERE PREVENTIVAMENTE RICHIESTA ED AQUISITA APPOSITA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE

DEL SUOLO. SE L'IMPIANTO DEVE ESSERE INSTALLATO SU AREA O BENE PRIVATO, DOVRA' ESSERE ATTESTATA LA DISPONIBILITA' DI QUESTI.

NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE I RICHIEDENTI DEVONO OSSERVARE TUTTE LE LIMITAZIONI E I DIVIETI DALL'ART. 1.

LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL 2 COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO NON E' NECESSARIA PER LA PUBBLICITA' TEMPORANEA EFFETTUATA IN LUOGHI PUBBLICI CON STRISCIONI, TELE, TENDE, OMBRELLONI E MEZZI DI PROIEZIONI, IN FORMA AMBULANTE, IN FORMA SONORA, COMUNQUE REALIZZATA, NONCHE' PER QUELLE EFFETTUATE SULLE PORTE D'INGRESSO DEI LOCALI E SULLE RELATIVE STRUTTURE DELL'INGRESSO.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ESTRANEA, COMUNQUE, A QUALSIASI RESPONSABILITA' PER DANNI A COSE O PERSONE COMMESSI O DIPENDENTI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AUTORIZZATA TEMPORANEA.

LA VARIAZIONE DELLA PUBBLICITA', LA QUALE DETERMINI LA MODIFICAZIONE DELL'UBICAZIONE DELLA SUPERFICE ESPOSTA O DELLA TIPOLOGIA, OBBLIGA L'INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE A RICHIEDERE PREVENTIVAMENTE EX NOVO L'AUTORIZZAZIONE AL COMUNE.

AL PROCEDIMENTO SI APPLICANO LE MEDESIME REGOLE VALIDE PER IL RILASCIO DELLA INIZIALE AUTORIZZAZIONE.

LA VARIAZIONE DEL SOLO MESSAGGIO PUBBLICITARIO (VARIAZIONE APPORTATA AL PRODOTTO O ALLA DITTA RECLAMIZZATA) DOVRA' ESSERE RICHIESTA AL COMUNE SU CARTA SEMPLICE E PRESENTATA 30 gg. PRIMA CHE LA VARIAZIONE VENGA EFFETTUATA CON ALLEGATO BOZZETTO DEL NUOVO MESSAGGIO PUBBLICITARIO E LA BOLLETTA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.

ART.15 ITER PROCEDURALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA

LE ISTANZE PRESENTATE SARANNO ISTRUITE SEGUENDO L'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE AL PROTOCOLLO GENERALE, AD ECCEZIONE DI QUELLE CON LE QUALI SI CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE PER FORME PUBBLICITARIE RECLAMIZZANTI L'UBICAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E PRECISAMENTE: SANITA', PUBBLICA ISTRUZIONE, ENTI PUBBLICI, LUOGHI DI CULTO. SALVO QUANTO DISPOSTO DA SPECIFICHE DISPOSIZIONE DI LEGGE, OVE LA DOMANDA DELL'INTERESSATO SIA RITENUTA IRREGOLARE O INCOMPLETA L'UFFICIO NE DA' COMUNICAZIONE ALL'ISTANTE ENTRO 30 gg, INDICANDO LE CAUSE DELLA IRREGOLARITA' O INCOMPLETEZZA.

E' ASSEGNATO AL RICHIEDENTE IL TERMINE PERENTORIO DI 30gg PER

POTERLA REGOLARIZZARE.
LA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA, COSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI IL NUOVO TERMINE DI DECORRENZA DELL'ISTANZA, NON ASSUMENDO PIU' RILIEVO LA DATA INIZIALE DELLA RICHIESTA.
LA MANCATA PRESENTAZIONE NEL TERMINE PRODUCE L'EFFETTO DELLA RINUNCIA IRREVOCABILE DELLA DOMANDA.
RESTANO SALVI LA FACOLTA' DI AUTOCERTIFICAZIONE E IL DOVERE DI PROCEDERE AGLI ACCERTAMENTI D'UFFICIO PREVISTI
RISPETTIVAMENTE DAGLI ART. 2 E 10 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968 N.15 E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE, NONCHE' IL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 7/8/90/ N. 241.

ART.16

INDICAZIONE DEL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO

IL TERMINE PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DECORRE DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA AL SETTORE AFFISSIONI E PUBBLICITA'.
ENTRO E NON OLTRE 30gg DALLA RICEZIONE DELLA DOMANDA, ACCERTATA LA REGOLARITA' DELLA STESSA, NELLA RIGOROSA OSSERVANZA DELL'ORDINE CRONOLOGICO, L'UFFICIO INOLTRE LA RICHIESTA DEI PARERI E ACCERTAMENTI AI COMPETENTI ORGANI: *e. e. i.*
~~UFFICIO TECNICO~~ -SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PER LA CONFORMITA' AL REGOLAMENTO ENTRO E NON OLTRE 30gg DALL'INIZIO DELLA RICHIESTA I SERVIZI DOVRANNO FORNIRE ALL'UFFICIO PUBBLICITA' GLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI PER LA CONFORMITA' AL REGOLAMENTO. IN OGNI CASO ENTRO E NON OLTRE I 60 gg, DALLA RICEZIONE DELLA DOMANDA, QUALORA ACCERTAMENTI, PARERI E/O VALUTAZIONI TECNICHE NON SIANO IN TUTTO O IN PARTE PERVENUTI, L'UFFICIO PROCEDENTE NE DA' COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO NONCHE' AL SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE CHE ESERCITANO POTERI SOSTITUTIVI E/O DI VIGILANZA.
ACQUISITI TALI PARERI L'UFFICIO ENTRO 30 gg DA' COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INVITANDO LO STESSO AL RITIRO DELL'AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA (O DEL DINIEGO ADEGUATAMENTE MOTIVATO).
NEL CASO IN CUI L'IMPIANTO DA INSTALLARE E' DA UBICARSI NELLE ZONE "A" E "B" DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE ALLA DATA DELLA DOMANDA O RICADE IN ZONE VINCOLATE AI SENSI DELLA LEGGE 431/85 L'UFFICIO PUBBLICITA' DOPO AVER ACQUISITO I PARERI DEGLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI E' TENUTO A TRASMETTERE L'INTERA PRATICA ALLA C.E.I. PER IL RELATIVO PARERE.
L'UFFICIO AFFISSIONE E' TENUTO A MANTENERE UN REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE CHE CONTENGA IN ORDINE CRONOLOGICO L'INDICAZIONE DELLE DOMANDE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

A
B
R
O
6
4
T
O

CON
DECUB
e. l.
n° 12
del
2006

A BRUGAZZO

LAZIONE E' UNA SOMMARA DESCRIZIONE DEI CARTELLI.

**ART.17
RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

- 1) LA DOMANDA DI RINNOVO DEVE ESSERE PRESENTATA IN CARTA DA BOLLO, ALL'UFFICIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' 60 gg, PRIMA DELLA SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE, ALLEGANDO IDONEA DOCUMENTAZIONE DALLA QUALE RISULTI CHE IL TITOLARE E' IN POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED E' IN REGOLA CON I PAGAMENTI DELL'IMPOSTA ED OVE MOROSO, PROCEDA A SANARE L'INADEMPIENZA.
- 2) IL RINNOVO DECORRE SEMPRE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA.
- 3) L'UFFICIO PUBBLICITA' COMUNICHERA' AL SOGGETTO INTERESSATO ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO L'ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RINNOVO O IL RIGETTO DELLA STESSA.
- 4) IL RINNOVO HA LUOGO MEDIANTE VIDIMAZIONE SULL'ATTO ORIGINALE.
- 5) LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO, NEL TERMINE SUINDICATO, PRODUCE L'EFFETTO DELLA RINUNZIA IRREVOCABILE AL RINNOVO.

A
B
20
G
A
T
0
con
DELIBER.
e.l.
n° 12
del 2004

**ART.18
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

- 1) GLI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE SONO QUELLI PREVISTI ALL'ART. 54 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.
- 2) IL CORRISPETTIVO CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE DEVE VERSARE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PREVISTO DELL'ART. 53-COMMA 7 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. AMMONTA A £.30.000 AL MQ. PER CARTELLI NON LUMINOSI E £. 15.000 AL MQ. PER CARTELLI LUMINOSI PER L'ANNO 1996, AGGIORNABILE ANNUALMENTE ENTRO IL 30/NOVEMBRE.

**ART.19
DECADENZA**

SI DECADE DALL'AUTORIZZAZIONE PER EFFETTO DI:

- a) MANCATO UTILIZZO DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO AUTORIZZATO PER TRE MESI (SEI MESI (MOD. DELIB. e.l. n° 12/2004))
- b) PER MANCATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE;
- c) PER MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE NELL'ATTO AUTORIZZATORIO.
- d) INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI NECESSARI PER IL RILASCIO

DELL'AUTORIZZAZIONE.

- e) UTILIZZO DIVERSO DALLA FORMA PUBBLICITARIA AUTORIZZATA
f) MANCATA INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ENTRO IL TERMINE *quasi*
~~SESSANTA~~ GIORNI DAL SUO RILASCIO. (6 MESI) (MODIF. DELIB. *delib.*
P.C. n° 12/2004)

ART.20
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI REVOCARE L'AUTORIZZAZIONE IN PRECEDENZA RILASCIATA IN CASO DI:

- a) MOTIVO CONTRASTO DELLA STESSA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, PUNTUALMENTE MOTIVATI;
b) IL VENIR MENO DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI. -

ART.21
DIVIETI E LIMITAZIONI

I DIVIETI E LE LIMITAZIONI CHE DERIVANO DALLE NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE DEL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO GENERALE, DAI REGIMI INIBITORI TRANSITORI TUTTORA VIGENTI AI SENSI DELL'ART. 1 QUINQUIES DALLA LEGGE 431/85, DAL DIVIETO IMPOSTO DALL'ART. 23-COMMA 3^A- DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, PER LE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI DI TUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE EX LO. 1497/73; E PER GLI EDIFICI DI VALORE STORICO ARTISTICO SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLA LEGGE 1089/39 NONCHE' LE LIMITAZIONI DI CARATTERE GENERALE E PARTICOLARI PREVISTE AI SENSI DELL'ART. 23- COMMA 6 DEL CODICE DELLA STRADA COME SI EVINCE DAL QUADRO SINOTTICO A DI CUI ALL'ALLEGATO A; NONCHE' DALLE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E PARTICOLARI PREVISTE DALL'ART. 23 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA.

QUANTO SOPRA SI EVINCE DAL QUADRO SINOTTICO DI CUI ALL'ALLEGATO A.

ART.22
LIMITAZIONE DI CARATTERE GENERALE E COMUNI AD OGNI TIPO DI IMPIANTO

L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTA' DI TRASFERIRE O RIMUOVERE GLI IMPIANTI PUBBLICITARI PER ESIGENZA DI PUBBLICO INTERESSE O PER LA NON CONFORMITA' AL PRESENTE REGOLAMENTO E AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI COMPRESSE LE ARMATURE OCCORRENTI, IL RIPRISTINO DELLE PARETI E DEL SUOLO DEGLI EVENTUALI SPOSTAMENTI SONO AD ESCLUSIVI CARICO DEI SOGGETTI PASSIVI DELLA PUBBLICITA'.

DEVE ESSERE ASSICURATA UNA MANUTENZIONE COSTANTE DEI MEZZI PUBBLICITARI A TUTELA DELL'ESTETICA E DEL DECORO CITTADINO.

L'INOSSERVANZA DI QUESTE CONDIZIONI DETERMINERA' LA RIMOZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO.

E' VIETATO INSTALLARE CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SUI MARCIAPIEDI LA CUI LARGHEZZA E' INFERIORE A mt. 1,00.

DEVE ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATA UNA DISTANZA MINIMA DI mt. 10 TRA I MEZZI PUBBLICITARI E OSTACOLI DI VARIA NATURA QUALI SEGNALI STRADALI, FERMATA AUTOBUS, STRISCE PEDONALI ECC. DEVE ESSERE, ALTRESI', SALVAGUARDATA LA VISIBILITA' DI LAPIDI E TARGHE VARIE.

ART.22 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

I TIPI DI IMPIANTI PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO I SEGUENTI:

1) IMPIANTI SU RITTI

a) IMPIANTO DI TIPO FRONTALE; SU UNO O DUE RITTI, ACCOSTO AL MURO, LUMINOSO E NON

b) IMPIANTO DI TIPO BANDIERA BIFACCIALE, SU UN SOLO RITTO, LUMINOSO E NON :

b1) : ACCOSTO AL MURO

b2): NON ACCOSTO AL MURO

2) CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI ANCORATI SU PARETE

c) FRONTALE (luminoso e non)

c1). SU STRADA SENZA MARCIAPIEDE

c2): SU STRADE CON MARCIAPIEDE

d) A BANDIERA (luminoso e non)

d1): su strade senza marciapiede

d2): su strada con marciapiede.

ART.24 CARATTERISTICHE E LIMITAZIONI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1) IMPIANTI SU RITTI

a) IMPIANTO DI TIPO FRONTALE SU UNO O DUE RITTI, ACCOSTO AL MURO- LUMINOSO E NON- L'INSTALLAZIONE DI TALI TIPI DI IMPIANTI E' CONSENTITA SULLE STRADE, VIE E PIAZZE CON MARCIAPIEDE DI LARGHEZZA NON INFERIORE A mt. 1,00.

GLI IMPIANTI NON POTRANNO ESSERE INSTALLATI A MENO DI 8 METRI DI DISTANZA DAGLI INCROCI STRADALI E A MENO 5 METRI DOPO DI ESSI, SECONDO LE DIRETTRICI DI MARCIA. DETTE DISTANZE VANNO COMPUTA

TE LUNGO IL LATO DI COLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO A PARTIRE DAL BORDO DEL MARCIAPIEDE DI SVOLTA. IN MANCANZA DI QUEST'ULTIMO SI PROCEDERA' ARRETRANDO L'IMPIANTO DELLA MISURA STABILITA, A PARTIRE DAL PUNTO TERMINALE DELLA PARETE DI COLLOCAZIONE PIU' PROSSIMA ALL'INCROCIO.

LA DISTANZA TRA GLI IMPIANTI DI TIPO FRONTALE ACCOSTO AL MURO NON DEVE ESSERE INFERIORE A mt. 2,00 E LE DIMENSIONI DELLA SUPERFICIE ESPOSTA NON DOVRANNO SUPERARE I SEGUENTI LIMITI:
mt. 1X1,40 , mt. 4 X 3

IL LATO INFERIORE DELLA SUPERFICIE ESPOSTA DEVE DISTARE A NON MENO DI mt. 1,60 DAL PIANO DEL MARCIAPIEDE E L'ALTEZZA COMPLESSIVA DEI RITTI E DELLA SUPERFICIE ESPOSTA NON DEVE SUPERARE I mt. 4,60.

E' VIETATA LA SOVRAPPOSIZIONE DI TALI IMPIANTI SU LUCI E APERTURE DEI FABBRICATI (PORTE, FINESTRE ECC.).

b) IMPIANTI DI TIPO A BANDIERA BIFACCIALE SU UN SOLO RITTO

1) ACCOSTO AL MURO

L'INSTALLAZIONE DI TALI TIPI DI IMPIANTI E' CONSENTITA SULLE STRADE, VIE E PIAZZE CON MARCIAPIEDE DI LARGHEZZA NON INFERIORE A mt. 1,00

LA SUPERFICIE ESPOSTA NON POTRA' AVERE UNO SPORTO MAGGIORE DELLA LARGHEZZA DEL MARCIAPIEDE.

SUI MARCIAPIEDI DI LARGHEZZA DA mt. 1,00 A mt. 2,50

mt. 1,00 DI SPORTO X 0,80 DI ALTEZZA X 0,25 DI SPESSORE

SUI MARCIAPIEDI DI LARGHEZZA SUPERIORE A mt. 2,50

mt. 1,30 DI SPORTO X 1,00 DI ALTEZZA X 0,30 DI SPESSORE.

IL LATO INFERIORE DELLA SUPERFICIE ESPOSTA DOVRA' DISTARE DAL PIANO DEL MARCIAPIEDE DA UNA MISURA MINIMA DI mt. 2,20 AD UNA MISURA MASSIMA DI mt. 2,50.

LA DISTANZA MINIMA INTERCORRENTE TRA GLI IMPIANTI NON DEVE ESSERE INFERIORE A mt. 6,00, AD ECCEZIONE DEI CASI IN CUI GLI IMPIANTI APPARTENGANO E SIANO PROSPICIENTI AD ESERCIZI COMMERCIALI.

GLI IMPIANTI DI TALE TIPO DOVRANNO ESSERE COLLOCATI ALMENO A mt. 10,00 PRIMA DEI SEGNALI STRADALI E ALMENO A mt. 5,00 DOPO GLI STESSI, SECONDO LE DIRETTRICI DI MARCIA DELLE VIE, STRADE E PIAZZE.

E' VIETATA LA CONTEMPORANEA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A BANDIERA DI TIPO b1 E b2 SULLO STESSO ALLINEAMENTO.

b2) NON ACCOSTO AL MURO

L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A BANDIERA SU UN SOLO RITTO, NON ACCOSTO AL MURO, E' CONSENTITA SULLE VIE, STRADE E PIAZZE CON MARCIAPIEDE LA CUI LARGHEZZA RISULTI SUPERIORE A mt. 2,50. GLI IMPIANTI DOVRANNO ESSERE COLLOCATI AD UNA DISTANZA DI CM.50 DAL BORDO DEL MARCIAPIEDE, QUALORA NON ESISTANO OSTACOLI.

LA SUPERFICIE ESPOSTA DOVRA' ESSERE RIVOLTA ALL'INTERNO DEL MARCIAPIEDE, IN POSIZIONE ORTOGONALE ALL'ASSE STRADALE. DETTA SUPERFICIE NON POTRA' SUPERARE LA DIMENSIONI D mt. 0,80 DI LARGHEZZA, mt. 1,00 DI ALTEZZA E mt. 0,20 DI SPESSORE.

IL BORDO INFERIORE DELLA SUPERFICIE ESPOSTA DOVRA' DISTARE DAL PIANO DEL MARCIAPIEDE DA UNA MISURA DI mt. 2,20 AD UNA MISURA MASSIMA DI mt. 2,50.

LA DISTANZA INTERCORRENTE TRA GLI IMPIANTI NON POTRA' ESSERE INFERIORE A mt. 12,00.

GLI IMPIANTI DI TALE TIPO DOVRANNO ESSERE COLLOCATI ALMENO A mt. 10,00 PRIMA DEI SEGNALI STRADALI E ALMENO A mt. 5,00 DOPO GLI STESSI, SECONDO LE DIRETTRICI DI MARCIA DELLE VIE, STRADE E PIAZZE.

E' VIETATA LA CONTEMPORANEA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A BANDIERA DI TIPO b1) E b2) SULLO STESSO ALLINEAMENTO.

NON E' CONSENTITA LA INSTALLAZIONE DI TALI MEZZI PUBBLICITARI SE GLI STESSI SONO DOTATI DI ANTENNE LATERALI PER SOSTENERE EVENTUALI IMPIANTI ELETTRICI E NON E' CONSENTITO, NEL MODO PIU' ASSOLUTO, L'ATTRAVERSAMENTO AEREO DELLA SEDE STRADALE O DEL MARCIAPIEDE CON FILI ELETTRICI O DI ALTRO GENERE.

E' VIETATA LA INSTALLAZIONE IN PRESENZA DI AIUOLE O DI ALBERATURE SOLO IN CASO DI ALBERATURE ISOLATE (SINGOLE O RAGGRUPPATE) E' CONSENTITA LA INSTALLAZIONE A NON MENO DI mt. 12,00 DOPO DI ESSE SECONDO LE DIRETTRICI DI MARCIA.

2) IMPIANTI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI ANCORATI SU PARETI O MURI PERIMETRALI

c) FRONTALI (LUMINOSI E NON)

c1) : SU STRADE SENZA MARCIAPIEDE

GLI IMPIANTI E GLI ALTRI MEZZI DI PUBBLICITA' SU PARETI UBICATE AD ALTEZZA INFERIORE AI mt. 4,10 RISPETTO AL PIANO STRADALE, NON POTRANNO SPORGERE PIU' DI CM. 10.

PER ALTEZZE SUPERIORI AI mt. 4,10, NON POTRANNO SPORGERE PIU' DI CM. 25.

c2): SU STRADE CON MARCIAPIEDE

GLI IMPIANTI E GLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SU PARETI UBICATE AD ALTEZZA INFERIORE AI mt. 4,10 RISPETTO AL PIANO DEL MARCIAPIEDE, NON POTRANNO MAI SUPERARE I CM. 25 DI SPORGENZA. TALE LIMITE DI SPORGENZA VALE ANCHE PER ALTEZZA SUPERIORI AI mt. 4,10.

PER I CARTELLI ED ALTRI SIMILI MEZZI PUBBLICITARI, AD ESCLUSIONE DELLE INSEGNE INSTALLATE SU ESERCIZI COMMERCIALI, LUNGO LE STRADE CON O SENZA MARCIAPIEDE, NEL RISPETTO DELLE SPORGENZE MINIME SOPRA INDICATE, LE DIMENSIONI DELLA SUPERFICIE ESPOSITIVA NON POTRANNO SUPERARE I SEGUENTI LIMITI:
mt. 1 X 1,40, 4 X 3.

d) A BANDIERA BIFACCIALE LUMINOSO E NON

d1): SU STRADE SENZA MARCIAPIEDE

DETTI IMPIANTI DOVRANNO AVERE IL LATO INFERIORE AD UNA ALTEZZA MAGGIORE DI mt. 4,10 MISURA DAL PIANO STRADALE, E LA SPORGENZA MASSIMA DALLA PARETE NON POTRA' SUPERARE 1/5 DELLA LARGHEZZA DELLA SEDE STRADALE MISURATA IN QUEL PUNTO, E COMUNQUE ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI mt. 1.

d2): SU STRADE CON MARCIAPIEDE DI LARGHEZZA MINIMA DI mt. 1,50.

LE INSEGNE, LE ISCRIZIONI E TUTTE LE ALTRE FORME PUBBLICITARIE DOVRANNO AVERE IL LATO INFERIORE AD UNA ALTEZZA MAGGIORE AI mt. 2,50 DAL PIANO DEL MARCIAPIEDE, E LA SPORGENZA MASSIMA DALLA PARETE NON POTRA' SUPERARE 1/5 DELLA LARGHEZZA DELLA SEDE STRADALE MISURATA IN QUEL PUNTO, E COMUNQUE ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI mt. 1,30.

3. IMPIANTI SUI BALCONI

E' VIETATA LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A BANDIERA SUI BALCONI. SOLO SUI BALCONI MUNITI DI PARAPETTO PUO' ESSERE CONSENTITA LA INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI FRONTALI NON LUMINOSI.

DETTI MEZZI DEVONO ESSERE CONTENUTI E COMPOSTI ENTRO I LIMITI PERIMETRICI DELLA PARETE DI COLLOCAZIONE.

ART.25

INSEGNE, SCRITTE ED ALTRE FORME PUBBLICITARIE

1) LE INSEGNE, SCRITTE ED ALTRE FORME PUBBLICITARIE INSTALLATE NELLA SEDE DELL'ATTIVITA' A CUI SI RIFERISCE O NELLE PERTINENZE ACCESSORIE DELLE STESSE POSSONO ESSERE:

- a) FRONTALI SU PARETE CON O SENZA MARCIAPIEDE.
- b) A BANDIERA SU PARETE CON O SENZA MARCIAPIEDE.
- c) INCORPORATE NELLE MOSTRE E VETRINE.

2) ALLE INSEGNE DI CUI AI PUNTI a) E b) SI APPLICANO LE STESSE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART. 29.

3) LE INSEGNE FRONTALI E TUTTE LE ALTRE FORME PUBBLICITARIE INSTALLATE SULLE MOSTRE, SULLE VETRINE O ALTRI MANUFATTI O IN ESSI INCORPORATI, NON POTRANNO SPORGERE SULLA SEDE DEMANIALE AL DI LA' DEI MANUFATTI SU CUI SONO INSTALLATI O INCORPORATI FERMO RESTANDO A CARICO DEI SOGGETTI PASSIVI L'OBBLIGO DI RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE. IN ASSENZA DI MOSTRE VETRINE ED ALTRI MANUFATTI TALI INSEGNE ED ALTRE FORME PUBBLICITARIE, NON POTRANNO ESSERE UBICATE AD UNA ALTEZZA INFERIORE DI mt. 2,20

DAL PIANO STRADALE O DEL MARCIAPIEDE.

ART. 26
LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA' SU STRADE PRIVATE

QUALORA LE STRADE E I MARCIAPIEDI SIANO DI PROPRIETA' PRIVATA E SIANO APERTI AL PUBBLICO, SI APPLICANO, AI FINI DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI, LE STESSE LIMITAZIONI RIPORTATE NEI PRECEDENTI CAPI.

ART. 27
LIMITAZIONE AI MEZZI PUBBLICITARI

- 1) L'ESPOSIZIONE DI STRISCIONI, LOCANDINE E STENDARDI E' AMMESSA UNICAMENTE DURANTE IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE O DELLO SPETTACOLO CUI SI RIFERISCE, ALTRESI' DURANTE LA SETTIMANA PRECEDENTE E LE 24 ORE SUCCESSIVE ALLO STESSO.
- 2) E' VIETATA L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AD UNA DISTANZA INFERIORE AI 25mt. DA MONUMENTI CHIESE ED EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E REPERTI ARCHEOLOGICI TUTELATI DALLE SOPRINTENDENZE BB.AA. E ARCHEOLOGICA.
- 3) PER GLI STRISCIONI, LE LOCANDINE E GLI STENDARDI, LE DISTANZE DAGLI ALTRI CARTELLI NON DEVONO ESSERE INFERIORI A mt 25. E' ALTRESI' VIETATA LA COLLOCAZIONE DEGLI STRISCIONI SU PALI-LUCE, IMMOBILI APPARTENENTI AD ENTI PUBBLICI O TUTELATI DALLA SOPRINTENDENZA MONUMENTI BB.AA.
- 4) I SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI SONO AMMESSI UNICAMENTE NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 51 CODICE STRADA.
- 5) LA DISTANZA DI mt. 25 SI APPLICA SOLO RISPETTO AI SEGNALI STRADALI ORIZZONTALI.
- 6) E' VIETATO IL LANCIO DI MATERIALE PUBBLICITARIO NEI LUOGHI PUBBLICI.
- 7) LA PUBBLICITA' A MEZZO DI AEREI E' CONSENTITA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E SOLO NEI LUOGHI E RELATIVE ADIACENZE OVE SI SVOLGONO LE STESSE. IN ALTRE OCCASIONI, E SOLO IN CASI ECCEZIONALI, DOVRA' SU RICHIESTA, ESSERE AUTORIZZATA E DISCIPLINATA DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ART 28
LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

- 1) LA PUBBLICITA' ESEGUITA CON QUALSIASI MEZZO ACUSTICO, FISSO O MOBILE, IN MODO DA ESSERE PERCEPIBILE DALLE VIE O ALTRO LUOGO PUBBLICO, E' VIETATO DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 16,00 E DALLE ORE 22,00 ALLE ORE 7,00.
- 2) E' PARIMENTI VIETATA LA PUBBLICITA' CON MEZZI ACUSTICI, IN PROSSIMITA' DI CASE DI CURA O DI RIPOSO E, DURANTE LE ORE DI LEZIONE E DI CERIMONIE, IN PROSSIMITA' DI SCUOLE PUBBLICHE E DI EDIFICI DI CULTO.
- 3) L'INTENSITA' DELLA VOCE E DEI SUONI EMESSI DAL MEZZO DIFFUSIVO NON DOVRA' SUPERARE, IN OGNI CASO, LA MISURA DI 70 PHON.

ART. 29
PUBBLICITA' SUI VEICOLI
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI PUBBLICITARI

SONO CONSIDERATI VEICOLI PUBBLICITARI QUELLI APPOSITAMENTE STRUTTURATI PER FINI PUBBLICITARI O PROMOZIONARI O ATTREZZATI CON SOVRASTRUTTURE A TELI FINI INSTALLATI ESCLUSIVAMENTE A FINI PUBBLICITARI. PER LE CONDIZIONI E LIMITAZIONI SI RINVIA ~~ALL'ART. 23~~ ²⁸ DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, D.L. 30/4/92 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE, NONCHE' D, Ls, 10/9/93 N.360 E ALL'ART. 57 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, D.P.R. 16/12/92 N. 495.

28
Collegio di
Strada

ART.30
LIMITAZIONE PER LA PUBBLICITA' DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

- 1) I MEZZI PUBBLICITARI DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI INSTALLATI SULLE STRADE, VIE E PIAZZE DEVONO ESSERE UBICATI NELL'AMBITO DELL'AREA CONCESSA IN PERFETTO ALLINEAMENTO CON LE COLONNINE EROGATRICI, IL LATO DELLA SUPERFICIE ESPOSTA, ANCHE SE SPORGENTE DALLA CARREGGIATA DOVRA' DISTARE DI ALMENO MT.4,10 DAL PIANO STRADALE E, FRA L'ALTEZZA DEI RITTI E DELLA SUPERFICIE ESPOSTA, NON DOVRA' SUPERARE MT.7.
- 2) QUALORA IL DISTRIBUTORE SIA INSTALLATO SU SUOLO PRIVATO IL RITTO DELL'AMPIANTO PUBBLICITARIO DOVRA' RICADERE NELL'AREA PROVATA.

- 3) PER QUANTO COMPATIBILE SI RINVIA ALL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.

ART. 31

**CAPO IV- MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE
(ART. 7 DEL D.LGS 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)**

- 1) L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' SI DETERMINA IN BASE ALLA SUPERFICIE DELLA MINIMA FIGURA PIANA GEOMETRICA IN CUI E' CIRCOSCRITTO IL MEZZO PUBBLICITARIO INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI MESSAGGI IN ESSO CONTENUTO.
- 2) NEL CALCOLO DELLA SUPERFICIE DEL MEZZO PUBBLICITARIO SONO COMPRESI LE CORNICI CHE LO RACCHIUDONO, SOLO SE LUMINOSE.
- 3) LE SUPERFICI INFERIORI AD UN METRO QUADRATO SI ARROTONDANO PER ACCESSO AL METRO QUADRATO E LE FRAZIONI DI ESSO OLTRE IL PRIMO, A MEZZO METRO QUADRATO; NON SI FA LUOGO AD APPLICAZIONE DI IMPOSTA PER SUPERFICI INFERIORE A TRECENTO CENTIMETRI QUADRATI.
- 4) L'ISCRIZIONE PUBBLICITARIA COSTITUITA DA SINGOLE, ANCHE SE COLLOCATE A DISTANZA TRA DI LORO, E' ASSOGGETTATA AD IMPOSIZIONE IN BASE ALLA SUPERFICIE DELLA FIGURA GEOMETRICA ENTRO LA QUALE L'ISCRIZIONE E' A CIRCOSCRIZIONE PER L'INTERO SUO SVILUPPO.
- 5) PER I MEZZI PUBBLICITARI POLIFACCIALI L'IMPOSTA E' CALCOLATA IN BASE ALLA SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA PUBBLICITA'.
- 6) PER I MEZZI PUBBLICITARI AVENTI DIMENSIONI VOLUMETRICHE L'IMPOSTA E' CALCOLATA IN BASE ALLA SUPERFICIE COMPLESSIVA RISULTANTE DALLO SVILUPPO DEL MINIMO SOLIDO GEOMETRICO IN CUI PUO' ESSERE CIRCOSCRITTO IL MEZZO STESSO.
- 7) I FESTONI DI BANDIERINE E SIMILI NONCHE' I MEZZI DI INDENTICO CONTENUTO, OVVERO RIFERIBILI AL MEDESIMO SOGGETTO PASSIVO, COLLOCATI IN CONCESSIONE TRA LORO SI CONSIDERANO, AGLI EFFETTI DEL CALCOLO DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE, COME UN UNICO MEZZO PUBBLICITARIO.
- 8) LE MAGGIORAZIONI E LE RIDUZIONI DELL'IMPOSTA SONO APPLICATE CON LE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 2,6 E 7 DEL D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993. N. 507.

**ART. 32
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

L'IMPOSTA E' DOVUTA PER LE FATTISPECIE DI CUI AGLI ART. 12, COMMI 1 E 3, ART. 13 E 14, COMMI 1 E 3, DEL D. Lgs. 507/1993, PER ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO CUI CORRISPONDE UN'AUTONOMA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA; PER LE ALTRE FATTISPECIE IL PERIODO DI IMPOSTA E' QUELLO SPECIFICATO NELLE RELATIVE DISPOSIZIONI.

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO A MEZZO DI CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE, SU APPOSITO MODELLO CONFORME A DISPOSIZIONE MINISTERIALE, CON ARROTONDAMENTO A ^{€ 0,50} MILLE LIRE DIFETTO SE LA FRAZIONE NON E' SUPERIORE A LIRE ^{€ 0,25} CINQUECENTO O PER ECCESSO SE E' SUPERIORE.

PER LA PUBBLICITA' RELATIVA A PERIODI INFERIORI ALL'ANNO SOLARE L'IMPOSTA DEVE ESSERE CORRISPOSTA IN UNICA SOLUZIONE; PER LA PUBBLICITA' ANNUALE L'IMPOSTA PUO' ESSERE CORRISPOSTA IN RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE QUALORA SIA DI IMPORTO SUPERIORE A LIRE TRE MILIONI.

**ART. 33
RIMBORSI**

IL CONTRIBUENTE PUO' CHIEDERE IL RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE, MEDIANTE APPOSITA ISTANZA, ENTRO IL TERMINE DI DUE ANNI DAL GIORNO IN CUI E' STATO EFFETTUATO IL PAGAMENTO, OVVERO DA QUELLO IN CUI E' STATO DEFINITIVAMENTE ACCERTATO IL DIRITTO AL RIMBORSO. IL COMUNE PROVVEDE NEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI.

**ART. 34
ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA.**

PER GLI ACCERTAMENTI D'UFFICIO DA PARTE DEL COMUNE E PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA DOVUTA E NON PAGATA, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D. Lgs 507/1993.

**ART. 35
TARIFFE**

~~LE TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' SONO APPLICATE NELLA MISURE STABILITA DALLA LEGGE E CON DELIBERAZIONE COMUNALE. LE MAGGIORAZIONI D'IMPOSTA A QUALUNQUE TITOLO PREVISTE SONO~~

LE TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' SONO APPLICATE NELLE MISURE STABILITE DALLA LEGGE, CON DELIBERAZIONE ANNUALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADOTTATA NEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.

SOSTITUITO
con DELIB.
e.c. n. 2
12/2004

CUMULABILI E DEVONO ESSERE APPLICATE ALLA TARIFFA BASE; LE RIDUZIONI NON SONO COMULABILI.

**ART. 36
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA**

LA TARIFFA DELL'IMPOSTA E' RIDOTTA ALLA META':

- a) PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA DA COMITATI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED OGNI ALTRO ENTE CHE NON ABBA SCOPO DI LUCRO;
- b) PER LA PUBBLICITA RELATIVA A MANIFESTAZIONI POLITICHE, SINDACALI E DI CATEGORIE, CULTURALI, SPORTIVE, FILANTROPICHE E RELIGIOSE, DA CHIUNQUE REALIZZATE, CON IL PATRONCINIO O LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI;
- c) PER LA PUBBLICITA' RELATIVA A FESTEGGIAMENTI PATRIOTTICI, RELIGIOSI, A SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI BENEFICENZA.

**ART. 37
ESENZIONI DALL'IMPOSTA
(ART.17 DFEL D. Lgs 15/11/93 N.507)**

SONO ESENTI DELL'IMPOSTA:

- a) LA PUBBLICITA'REALIZZATA ALL'INTERNO DEI LOCALI ADIBITI ALLA VENDITA DI BENI O ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI QUANDO SI RIFERISCE ALL'ATTIVITA' NEGLI STESSI ESERCITATA, NONCHE' I MEZZI PUBBLICITARI, AD ECCEZIONE DELLE INSEGNE, ESPOSTI MELLE VETRINE E SULLE PORTE DI INGRESSO DEI LOCALI MEDESIMI PURCHE' SIANO ATTINENTI ALL'ATTIVITA'IN ESSI ESERCITATA E NON SUPERINO, NEL LORO INSIEME, LA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MEZZO METRO QUADRATO PER CIASCUNA VETRINA O INGRESSO;
- b) GLI AVVISI AL PUBBLICO ESPOSTI NELLE VETRINE O SULLE PORTE DI INGRESSO DEI LOCALI, O IN MANCANZA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DEL PUNTO DI VENDITA, RELATIVI ALL'ATTIVITA' SVOLTA, NONCHE' QUELLOI RIGURDANTI LA LOCALIZZAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICITA' UTILITA', CHE NON SUPERINO LA SUPERFICIE DI MEZZO METRO QUADRATO E QUELLI RIGUARDANTI LA LOCAZIONE O LA COMPROVENDITA DEGLI IMMOBILI SUI QUALI SONO AFFISSI, DI SUPERFICIE NON SUPERIORE AD UN QUARTO DI METRO QUADRATO;
- c) LA PUBBLICITA' CUMUNQUE EFFETTUATA ALL'INTERNO, SULLE FACCIATE O SULLE RECIMZIONI DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO QUALORA SI RIFERISCA ALLE RAPPRESENTAZIONI IN PRO GRAMMAZIONE;
- d) LA PUBBLICITA', ESCLUSE LE INSEGNE, RELATIVA AI GIORNALI ED ALLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE, SE ESPOSTA SULLE SOLE FACCIATE ESTERNE DELLE EDICOLE O NELLE VETRINE O SULLE PORTE DI INGRESSO DEI NEGOZI OVE SI EFFETTUA LA VENDITA;
- e) LA PUBBLICITA' ESPOSTA ALL'INTERNO DELLE STAZIONI DEI SERVIZI

- ESERCITATA DALL'IMPRESA DI TRASPORTO, NONCHÉ LE TABELLE ESPOSTE ALL'ESTERNO DELLE STAZIONI STESSO LUNGO L'ITINERARIO DI VIAGGIO, PER LA PARTE IN CUI CONTENGANO INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO;
- f) LA PUBBLICITÀ ESPOSTA ALL'INTERNO DELLE VETTURE FERROVIARIE, DEGLI AEREI E DELLE NAVI, AD ECCEZIONE DEI BATTELLI DI CUI ALL'ART. 13;
 - g) LA PUBBLICITÀ COMUNQUE EFFETUATA IN VIA ESCLUSIVA DALLO STATO E DAGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI;
 - h) LE INSEGNE, LE TARGHE E SIMILI APPOSTE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI DI COMITATI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED OGNI ALTRO ENTE CHE NON PERSEGUA SCOPO DI LUCRO;
 - i) LE INSEGNE, LE TARGHE E SIMILI LA CUI ESPOSIZIONE SIA OBBLIGATORIA PER DISPOSIZIONE DI LEGGE O DI REGOLAMENTO SEMPRE CHE LE DIMENSIONI DEL MEZZO USATO, QUALORA NON ESPRESSAMENTE STABILE, NON SUPERINO IL MEZZO METRO QUADRATO DI SUPERFICIE.

CAPO IV - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 38 OGGETTO

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI È DI ESCLUSIVA COMPETENZA; ESSO È INTESO A GARANTIRE SPECIFICAMENTE L'AFFISSIONE, A CURA DEL COMUNE, IN APPOSITI IMPIANTI A CIÒ DESTINATI, DI MANIFESTI DI QUALUNQUE MATERIALE COSTITUITI.

ART. 39 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

IL COMUNE DI TEANO CON POPOLAZIONE AL 31.12.1991 DI N. 13.800^{2410/01 13270} ABITANTI, È TENUTO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO METRI QUADRATI 168 (mq 12 PER OGNI MILLE ABITANTI). A TALE PROPOSITO LA SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI IMPIANTI INSTALLATI RISULTA DI METRI QUADRATI ~~107~~¹⁶⁸ PARI A N. 152¹⁵⁸ MANIFESTI DELLE DIMENSIONI DI cm. 70 X 100.

E CHE IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PREVEDE UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 210 PARI AD UNO STANDARD DI 15 MQ. PER OGNI MILLE ABITANTI.]
L'IMPIANTISTICA AFFISSIONALE È RIPARTITA NELLE SEGUENTI MISURE PERCENTUALI:

A- IMPIANTI PER AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALI , SOCIALI, O PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA :

IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COMM. 3 DEL DECRETO Ls. 507/93 VIENE DESTINATA UNA QUOTA NON INFERIORE A 42 MQ. DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI .

B- IMPIANTI PER AFFISSIONI DI CARATTERE COMMERCIALE :

IL COMUNE RISERVA UNA QUOTA NON INFERIORE A 126 MQ. DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI.

C- IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE :

IL COMUNE RISERVA UNA QUOTA NON INFERIORE A 42 MQ. DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI.

ART. 40 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E' DOVUTO IN SOLIDO DA CHI RICHIEDE IL SERVIZIO E DA COLUI NELL'INTERESSE DEL QUALE IL SERVIZIO STESSO E' RICHIESTO, UN DIRITTO COMPRENSIVO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'.

LA MISURA DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100, E' - PER I PRIMI 10 GIORNI - DI £. 2.200 E - PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE - £. 220. PER OGNI COMMISSIONE INFERIORE A CINQUANTA FOGLI, IL DIRITTO E' MAGGIORATO DEL 50% IL COMMITTENTE, QUALORA RICHIEDE ESPRESSAMENTE CHE L'AFFISSIONE SIA ESEGUITA IN DETERMINATI SPAZI DA LUI PRESCELTI, E' TENUTO A CORRISPONDERE UNA MAGGIORAZIONE DEL 100% DEL DIRITTO.

LE VARIAZIONI ALLE TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI SARANNO DELIBERATE ENTRO IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO ED ENTRERANNO IN VIGORE IL PRIMO GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LE RELATIVE DELIBERAZIONI DIVENGONO ESECUTIVE A NORMA DI LEGGE. QUALORA NON SIANO MODIFICATE ENTRO IL SUDDETTO TERMINE, SI INTENDONO TACITAMENTE PROROGATE DI ANNO IN ANNO.

ART. 41 MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

LE PUBBLICHE AFFISSIONI SONO EFFETTUATE SECONDO L'ORDINE DI PRECEDENZA RISULTANTE DAL RICEVIMENTO DELLA COMMISSIONE, CHE VIENE ANNOTATA IN APPOSITO REGISTRO CRONOLOGICO. LA DURATA DELL'AFFISSIONE DECORRE DAL GIORNO IN CUI E' STATA ESEGUITA AL COMPLETO; NELLO STESSO GIORNO, SU RICHIESTA DEL

COMMITTENTE, IL COMUNE METTE A SUA DISPOSIZIONE L'ELENCO DELLE POSIZIONI UTILIZZATE CON L'INDICAZIONE DEI QUANTITATIVI AFFISSI.

IL RITARDO NELL'EFFETTUAZIONI DELLE AFFISSIONI CAUSATO DALLE AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE SI CONSIDERA CASO DI FORZA MAGGIORE. IN OGNI CASO, QUALORA IL RITARDO SIA SUPERIORE A DIECI GIORNI DALLA DATA RICHIESTA, IL COMUNE NE DA' TEMPESTIVA COMUNICAZIONE PER ISCRITTO AL COMMITTENTE.

NEL CASO DI RITARDO NELL'EFFETTUAZIONE DELL'AFFISSIONE CAUSATO DA AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE, O DI MANCANZA DI SPAZI DISPONIBILI, IL COMMITTENTE PUO' ANNULLARE LA COMMISSIONE SENZA ALCUN ONERE A SUO CARICO, ED IL COMUNE RIMBORSA LE SOMME VERSATE ENTRO 90 GIORNI.

IL COMMITTENTE PUO' ANNULLARE LA RICHIESTA DI AFFISSIONE PRIMA CHE VENGA ESEGUITA; IN TAL CASO DEVE COMUNQUE CORRISPONDERE LA META' DEL DIRITTO DOVUTO.

PER LE AFFISSIONI RICHIESTE PER IL GIORNO IN CUI E' STATO CONSEGNATO IL MATERIALE DA AFFIGGERE OD ENTRO I DUE GIORNI SUCCESSIVI, SE TRATTASI DI AFFISSIONI DI CONTENUTO COMMERCIALE, OVVERO PER LE ORE NOTTURNE DALLE 20 ALLE 7 O NEI GIORNI FESTIVI, E' DOVUTA LA MAGGIORAZIONE DEL 10 PER CENTO DEL DIRITTO, CON UN MINIMO DI £. 50.000 PER CISCUNA COMMISSIONE.

NELL'UFFICIO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI SONO ESPOSTI, PER LA CONSULTAZIONE, LE TARIFFE DEL SERVIZIO, L'ELENCO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI CON L'INDICAZIONE DELLE CATEGORIE ALLE QUALI DETTI SPAZI APPARTENGANO ED IL REGISTRO CRONOLOGICO DELLE COMMISSIONI.

ART. 42 RIDUZIONI DEL DIRITTO

LA TARIFFA PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E' RIDOTTA ALLA META':

- a) PER I MANIFESTI RIGURDANTI IN VIA ESCLUSIVA LO STATO E GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E CHE NON RIENTRANO NEI CASI PER I QUALI E' PREVISTA L'ESENZIONE AI SENSI DELL'ART, 21 DEL D. Lgs.507/1993;
- b) PER I MANIFESTI DI COMITATI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED OGNI ALTRO ENTE CHE NON ABBA SCOPO DI LUCRO;
- c) PER I MANIFESTI RELATIVI AD ATTIVITA' POLITICHE, SINDACALI E DI CATEGORIA, CULTURALI, SPORTIVE, FILANTROPICHE E RELIGIOSE, DA CHIUNQUE REALIZZATE, CON IL PETROCINIO O LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI;
- d) PER I MANIFESTI RELATIVI A FESTEGGIAMENTI PATRIOTTICI, RELIGIOSI, A SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI BINEFICENZA;
- e) PER GLI ANNUNCI MORTUARI.

ART. 43
ESENZIONI DAL DIRITTO

SONO ESENTI DAL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

- a) I MANIFESTI RIGUARDANTI LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE DA ESSO SVOLTE IN VIA ESCLUSIVA, ESPOSTI NELL'AMBITO DEL PROPRIO TERRITORIO;
- b) I MANIFESTI DELLE AUTORITA' MILITARI ALLE ISCRIZIONI NELLE LISTE DI LEVA, ALLA CHIAMATA ED AI RICHIAMI ALLE ARMI;
- c) I MANIFESTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE IN MATERIE DI TRIBUTI;
- d) I MANIFESTI DELLE AUTORITA' DI POLIZIA IN MATERIE DI PUBBLICA SICUREZZA;
- e) I MANIFESTI RELATIVI AD ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIE DI REFERENDUM, ELEZIONI POLITICHE, PER IL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI, AMMINISTRATIVE;
- f) OGNI ALTRO MANIFESTO LA CUI AFFISSIONE SIA OBBLIGATORIA PER LEGGE;
- g) I MANIFESTI CONCERNENTI CORSI SCOLASTICI E PROFESSIONALI GRATUITI REGOLARMENTE AUTORIZZATI.

ART.44
GESTIONE DEL SERVIZIO

LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONE E' EFFETUATA DAL COMUNE NORMALMENTE IN FORMA DIRETTA. QUALORA IL COMUNE LO RITENGA PIU' CONVENIENTE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO E FUNZIONALE, ESSO PUO' ESSERE AFFIDATO IN CONCESSIONE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL D. Lgs. 507/1993. IN TAL CASO IL CONCESSIONARIO SUBENTRA AL COMUNE IN TUTTI I DIRITTI ED OBBLICGHI INERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO.

ART. 45
NORME FINALI

PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO SI APPLICANO, IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, LE DISPOSIZIONI DEL CAPO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 15-11-1993, N. 507.

VIENE ABROGATO IL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N_54 IN DATA 30/3/1974.

ART.46
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA LA FACOLTA' DI MODIFICARE, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME CHE REGOLANO LA MATERIA, LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO DANDONE COMUNICAZIONE GLI UTENTI MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE, A NORMA DI LEGGE.

ART.47
ENTRATA IN VIGORE

IL PRESENTE REGOLAMENTO, UNA VOLTA ESEGUITO AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L. 8-6-1990, N. 142, E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ULTIMAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE.

CAPO V - SANZIONI

ART. 48
SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI
(ART. 23 D.Lgs 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

- 1) PER L'OMESSA, TARDIVA O INFEDELE PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 8, SI APPLICA OLTRE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA, UNA SOPRATTASSA PARI ALL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA EVASA.
- 2) PER L'OMESSO E TARDIVO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA O DELLE SINGOLE RATE DI ESSA E' DOVUTA, INDIPENDENTEMENTE DA QUELLO DI CUI AL COMMA 1, UNA SOPRATTASSA PARI AL 20 PER CENTO DELL'IMPOSTA IL CUI PAGAMENTO E' STATO OMESSO O RITARDATO.
- 3) LE SOPRATASSE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMI SONO RIDOTTE AD UN QUARTO SE LA DICHIARAZIONE E' PRODOTTA O IL PAGAMENTO VIENE ESEGUITO NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA DATA IN CUI AVREBBERO DOVUTO ESSERE EFFETTUATI, OVVERO ALLA META' SE IL PAGAMENTO VIENE ESEGUITO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.

4) SULLE SOMME DOVUTE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER LE RELATIVE SOPRATTASSE SI APPLICANO INTERESSI DI MORA NELLA MISURA DEL 7 PER CENTO PER OGNI SEMESTRE COMPIUTO A DECORRERE DAL GIORNO IN CUI DETTI IMPORTI SONO DIVENUTI ESEGUIBILI;
INTERESSI NELLA STESSA MISURA SPETTANO AL CONTRIBUENTE PER LE SOMME AD ESSO DOVUTE A QUALSIASI TITOLO A DECORRERE DALLA DATA DELL'ESEGUITO PAGAMENTO.

ART. 49
SANZIONI AMMINISTRATIVE
(ART. 24 DEL D. Lgs 15 NOVEMBRE 1993 N. 507)

- 1) IL COMUNE E' TENUTO A VIGILARE SULLA CORRETTE OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI RIGUARDANTI L'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'. ALLE VIOLAZIONI DI DETTE DISPOSIZIONI CONSEGUONO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA CUI APPLICAZIONE SI OSSERVANO LE NORME CONTENUTE NELLE SEZIONI I E II DEL CAPO I DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, SALVO QUANTO PREVISTO NEI SUCCESSIVI COMMI.
- 2) PER LE VIOLAZIONI DELLE NORME REGOLAMENTARI, NONCHE' DI QUELLE CONTENUTE NEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI, SI APPLICA LA SANZIONE DA LIRE DUECENTOMILA A LIRE DUE MILIONI CON NOTIFICAZIONE AGLI INTERESSATI, ENTRO CENTOCINQUANTA GIORNI DALL'ACCERTAMENTO, DEGLI ESTREMI DELLE VIOLAZIONI RIPORTATI IN APPOSITO VERBALE. IL COMUNE DISPONE ALTRESI' LA RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI FACENDONE MENZIONE NEL SUDDETTO VERBALE; IN CASO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI RIMOZIONE ENTRO IL TERMINE STABILITO; IL COMUNE PROVVEDE D'UFFICIO, ADDEBITANDO AI RESPONSABILI LE SPESE SOSTENUTE.
- 3) IL COMUNE PUO' EFFETTUARE INDIPENDENTEMENTE DALLA PROCEDURA DI RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI E DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI AL COMMA 2, LA IMMEDIATA COPERTURA DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA, IN MODO CHE SIA PRIVATA DI EFFICACIA PUBBLICITARIA, CON SUCCESSIVA NOTIFICA DI APPOSITO AVVISO SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL'ART. 10
- 4) I MEZZI PUBBLICITARI ESPOSTI ABUSIVAMENTE POSSONO, CON ORDINANZA DEL SINDACO, ESSERE SEQUESTRATI A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLE SPESE, DI RIMOZIONE E DI CUSTODIA, NONCHE'

DELL'IMPOSTA E DELL'AMMONTARE DELLE RELATIVE SOPRATTASSE ED INTERESSI; NELLA MEDESIMA ORDINANZA DEVE ESSERE STABILITO UN TERMINE ENTRO IL QUALE GLI INTERESSATI POSSONO CHIEDERE LA RESTITUZIONE DEL MATERIALE SEQUESTRATO PREVIO VERSAMENTO DI UNA CONGRUA CAUZIONE STABILITA NELLA ORDINANZA STESSA.

- 5) I PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SPETTANO AL COMUNE E SONO DESTINATI AL POTENZIAMENTO ED AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO E DELL'IMPIANTISTICA COMUNALE, NONCHE' ALLA REDAZIONE ED ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI .

UBICAZIONE	MEZZI PUBBLICITARI AMMESSI				PRESCRIZIONI	PARERI
	INSEGNE, SCRITTE ECC PER SEDI COMMERC		IMPIANTI			
	FRONTALE	A BANDIERA	FRONTALE	A BANDIERA		
AREE D.M.28/3/85 ART.1 QUINQUIES L.431/85	SI(1)	NO	SI	NO	1)solo nel vano architettonico	C.E.I.
ZONA A	SI(1)	NO	SI	NO	1)solo nel vano architettonico	C.E.I.
ALTRE ZONE RICOM PRESE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL C.A. DEFINITO CON DEL.G.M. 1140 DEL 29/11/93	SI	SI	SI	SI	Vedi limitazioni regolamento	Autorizzazione sindacale
AREE VINCOLATE EX L. 1497/39	SI(1)	NO	SI	NO	1)Solo nel vano architettonico	C.E.I.G18